

DECRETO 23 novembre 1999

Modificazioni ed integrazioni ai decreti 30 giugno 1999 e 6 agosto 1999, recanti la disciplina dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515 con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, ed in particolare l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1999;

Vista la nota con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo. - ha proposto la modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1999 e' modificato nei termini seguenti:

la quota massima pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e' di kg 600, confezionabili in 57 sacchi, di cui 56 sacchi commerciali ed un sacco di muccigna per l'equipaggio.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 e' modificato nei termini seguenti:

dal 1 ottobre al 14 marzo l'orario di uscita dai porti e' cosi' fissato:

Cattolica: ore 4; Pesaro: ore 4,30; Fano: ore 5;

dal 15 marzo al 30 aprile l'orario di uscita dai porti e' cosi' fissato:

Cattolica: ore 5,30; Pesaro: ore 6; Fano: ore 6,30;

dal 1 maggio al 30 settembre l'orario di uscita dai porti e' cosi' fissato:

Cattolica: ore 5; Fano e Pesaro: ore 5,30.

L'orario di termine dell'attività, riferito al rientro in porto, e' fissato alle ore 15,30 dal 1 ottobre al 30 aprile ed alle ore 14,30 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il direttore generale f.f.: Aulitto